

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

SEZ. LAVORO

Ricorso

della Sig.ra PRIVITERA GIUSEPPINA (C.F. PRVGPP78M57C351D) nata a CATANIA (CT) il 17/08/1978 e residente a MISTERBIANCO (CT), PIAZZA DANTE, 10, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Alessio Ardizzone (CF. RDZLSS75P14G273F), pec: alessioardizzone@pec.it – fax 091/6195380, e Christian Conti (CF. CNTCRS73T06C351T), pec: avv.conti@pec.it - [fax](tel:0916195380) 091/6195380, sito in Palermo Via Tommaso Gargallo n. 12, dai quali è rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto

CONTRO

MIUR, in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania

CONTRO

Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Ambito Territoriale di Catania, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania

I) La Sig.ra Privitera, inserita nella Graduatoria ad Esaurimento (GaE) veniva assunta dal MIUR con contratto a tempo indeterminato del 25.11.2015 (**All. 1**) come docente di scuola primaria, nell'ambito del Piano Straordinario di assunzione docenti ex L. 107/2015, ed esattamente ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera C).

Successivamente presentava domanda di mobilità per l'A.S. 2016/2017 con punteggio di 30, più altri sei per ricongiungimento familiare, come previsto e disciplinato dalla L. 107/2015, dall'O.M. 241/2016 del 08.04.2016 nonché dal CCNI del 08.04.2016, nella quale indicava come prima preferenza l'Ambito Territoriale della Sicilia 0010, 0009 e 0007 come prime preferenze oltre che, successivamente, altre preferenze su ambito provinciale siciliano come da copia della domanda di mobilità che si allega (**All. 2**).



II) A seguito della domanda di trasferimento, il MIUR assegnava la ricorrente all'Ambito Territoriale VEN0000007 - VIIC87800X - IC "A.FAEDO" CHIAMPO, con comunicazione avvenuta a mezzo mail in data 24.08.2016 (**All. 3**).

Giova sin d'ora rilevare che la ricorrente, poiché *istanze on line* non lo consentiva, ometteva di indicare nella compilazione della domanda i 3 anni di servizio pre ruolo svolti in istituto paritario; servizio pre ruolo che le avrebbe consentito di cumulare altri 9 punti a quelli già assegnati (punti 30 oltre 6 per il ricongiungimento).

Nel corso dell'A.S. la ricorrente produceva apposita dichiarazione dei servizi svolti ai fini della ricostruzione della carriera ma l'USR (cfr decreto di ricostruzione- **All. 4**) procedeva alla ricostruzione della carriera della ricorrente, come si vedrà, in maniera del tutto errata ed illegittima, dato che anche questa volta ometteva di riconoscere il servizio reso negli istituti paritari.

La ricorrente partecipava quindi alle nuove procedure di mobilità per gli AA.SS. 2017/2018 e 2018/2019 (**all. 5**) senza però ottenere il movimento sperato.

Successivamente la docente presentava domanda di assegnazione provvisoria ed otteneva la provincia di Catania.

Pertanto si vede oggi costretta a ricorrere innanzi a codesto On.le Tribunale anche e soprattutto in considerazione del fatto che proprio l'illegittimità delle procedure di mobilità per l'a.s. 2016/2017 ha *viziato* le successiva mobilità.

Infatti, come si evince dalla semplice lettura dell'art. 6 del nuovo CCNI 2017, comma 2, "*La mobilità all'interno della provincia, precede quella interprovinciale... omissis*".

E' dunque evidente che è interesse della ricorrente chiedere innanzitutto l'accertamento dell'illegittimità dell'assegnazione in Veneto, stante che la stessa si è vista costretta a chiedere la mobilità su Ambito a solo dopo quei docenti che hanno avuto il diritto di precederla in quanto **già** titolari di Ambiti provinciali Siciliani per effetto della mobilità obbligatoria per l'a.s. 2016/2017.

Da qui il presente ricorso affidato ai seguenti motivi.

IN VIA PRELIMINARE: ERRONEITA' ED ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO DI RICOSTRUZIONE CARRIERA; RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRE RUOLO RESO NEGLI ISTITUTI PARITARI AI FINI DELLA MOBILITA'



Nelle “Note Comuni” allegate ai CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/2017 e successivi si dispone che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”*; nella specie, il MIUR ha omesso di valutare il servizio pre-ruolo svolto (all. 6) dalla ricorrente presso la “Scuola Primaria Paritaria Cittadella dell'Infanzia – Don L. Milani”, nella stessa misura in cui ha valutato il servizio statale, omettendo di riconoscere alla ricorrente 9 punti in più nella citata graduatoria per la mobilità '16/'17 e ben 18 punti nell'ultima procedura selettiva '18/'19.

Parimenti ai fini della ricostruzione della carriera della ricorrente.

Come correttamente statuito dal Tribunale di Caltagirone, sez. Lavoro, con ordinanza del 11.07.2016 (RG 535/2016), sussiste *“l’illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari”*; aggiunge il G.U. *“diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa, senz’altro contraria ai principi di eguaglianza ed imparzialità della P.A. (art 3 e 97 cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi avente per legge la medesima dignità e le medesime caratteristica”*.

In sostanza, il quadro normativo sopra richiamato dal Tribunale di Caltagirone, è costituito dalla L. 62/2000, la quale ha espressamente affermato che il *“sistema nazionale di istruzione....è costituito dalla scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”*, e che le suddette scuole paritarie svolgono un *“servizio pubblico”*. In ragione di tale principio sono stati previsti controlli e prescrizioni molto rigide per gli istituti paritari (cfr Circolare Ministeriale 163/2000), al fine di raggiungere una piena e completa uniformità tra il servizio di insegnamento delle scuole statali con quello delle paritarie. Anche l’art. 2, comma 2, del D.L. 255/2001 ha espressamente confermato la suddetta equiparazione disponendo che i due servizi siano *“valutati nella stessa misura”*. In modo molto opportuno il Giudice di Caltagirone ha evidenziato che non vi sarebbe ragione alcuna per limitare l’efficacia delle suddette disposizioni legislative, alla sola formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale, senza estenderla alla successiva fase di mobilità del medesimo personale e di ricostruzione di carriera.



A diversa conclusione non si può certamente giungere richiamando gli artt. 360, comma 6, e 485 del D.Lgs 297/1994, dato che le suddette disposizioni di legge, facenti uso della terminologia giuridica “pareggiate” e “parificate”, non possono che trovare applicazione **oggi anche nei confronti delle scuole paritarie**: si assiste al fenomeno di successione di leggi e norme come esplicitato dal D.L. 250/2005, il quale all’art. 1-bis prevede che *“Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 , e di scuole non paritarie”*. Tale assunto è stato fatto proprio sia dal Consiglio di Stato con la nota sentenza n. 1102/2002, e anche dalla giurisprudenza di merito che ha sancito il principio secondo cui il servizio per-ruolo svolto nelle scuole paritarie deve essere valutato, sia ai fini giuridici che economici, nella misura indicata dall’art. 485 del D.L. 297/1994 (Trib. Rimini- sez. Lavoro n. 64/2014).

Anche il Tribunale di Napoli con la recente ordinanza n. 1687/2016 ha considerato la diversa valutazione dei servizi resi per le scuole paritarie e statali in aperta violazione dell’art. 2 comma 2 del D.L. 255/2001 del 03.07.2001 laddove stabilisce che *“i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. 62/2000 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*, pertanto, secondo il Tribunale di Napoli, le suddette note comuni *“ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c. e dell’art. 40 comma 1 ult. Cpv e comma 3 quinquies del D.L. n. 165/2001, ...(omissis) devono essere disapplicata con affermazione del diritto dell’odierno ricorrente al riconoscimento nella graduatoria per la mobilità A.S. 2016/2017 e ss. del servizio per l’insegnamento svolto in istituto scolastico paritario, ed alla valutazione nella suddetta graduatoria nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con condanna dell’Amministrazione scolastica al relativo inserimento di punti, nella citata graduatoria per la mobilità, nonché all’attribuzione alla parte ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità”*.

In ultimo anche il Tribunale di Palermo- sez. Lavoro con sentenza n. 2130/2017 pubbl. il 05/07/2017, G.I. Dott.ssa Paola Marino ha accolto il ricorso di una docente avente ad oggetto sia l'impugnazione del trasferimento nell'ambito della mobilità che,



soprattutto, il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto in Istituti paritari, tanto ai fini della mobilità stessa, quanto per la c.d. ricostruzione della carriera.

Il Tribunale ha quindi ordinato all'Amministrazione scolastica, previa disapplicazione della disposizione contenuta nel C.C.N.I. dell'8.04.2016, di rettificare la graduatoria di mobilità in favore della ricorrente, tenendo conto del maggior punteggio riconosciuto.

Tale pronuncia è stata altresì confermata dal Tribunale di Palermo, G.U. D.ssa D. Draetta n. 3480/2017 e, recentemente, nella sentenza n. 1941 del 13 giugno 2018.

Il principio affermato dal Tribunale di Palermo assume, peraltro, rilevanza anche con riferimento all'ultima mobilità volontaria docenti per l'anno scolastico 2018/2019 dato che anche in questo caso il MIUR ha considerato irrilevante ai fini della nuova mobilità il servizio pregresso reso nelle paritarie.

Altro non sembra doversi aggiungere sul punto.

SULLA MOBILITA' 2016-2017: ILLEGITTIMITA' DELLA SUDDIVISIONE IN FASI DI CUI ALL'ART. 6 E ALL. 1 DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 8.4.2016 PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "MERITO DEL PUNTEGGIO"

Emerge *per tabulas* dai bollettini allegati che molti docenti sono stati privilegiati nelle operazioni di mobilità pur avendo un punteggio palesemente inferiore a quello attribuito alla ricorrente (30 punti) sol perché, in alcuni casi, partecipanti a differenti fasi di mobilità: a titolo esemplificativo: Barbella Filippo, punti 25, a.t. 0010; Cacciola Anna, punti 27, a.t. 0010; Chiarenza Grazia Carmela, punti 28, a.t. 0010 Mammana Angela Lidia, punti 12, a.t. 0009; Buonpane Emanuela Nunzia, punti 12, a.t. 0009; Allegra Giuseppa, punti 12, a.t. 0009 Cammarata Daniela, punti 15, a.t. 0009; Celano Carmelina, punti 15, a.t. 0009; Cannavò Maria Grazia, punti 18, a.t. 0009; Conti Rosalia, punti 19, a.t. 0009.

Come tali docenti, tanti altri si sono visti assegnare l'Ambito Territoriale di Catania o altri Ambiti in Sicilia, pur avendo un punteggio inferiore alla ricorrente, come si evince dal bollettino trasferimenti che si allega (**All. 7**).

In ordine ai bollettini trasferimenti sopra indicati, si deve evidenziare come sia del tutto irrilevante l'appartenenza dei docenti ivi indicati alle GaE e/o alla GM 2012 stante che, le ragioni che hanno indotto il MIUR a differenziare coloro che



risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., sono del tutto illegittime, considerato che tale disparità di trattamento, non era innanzitutto prevista dalla L. 107/2015 ed inoltre contrasta con i principi di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio.

Correttamente, infatti, la legge sulla buona scuola ha dato *precedenza* all'assunzione degli idonei concorso 2012, dato che le graduatorie triennali stavano per scadere alla data del 2015! La legge sulla buona scuola NON ha “in via consequenziale” dato precedenza agli idonei concorso 2012 nelle operazioni di trasferimento dei docenti: l'unica precedenza, come si avrà modo di rilevare *amplius* è stata riconosciuta espressamente ai soggetti assunti prima della c.d. Buona Scuola (ovvero assunti entro l'A.S. 2014/2015), in virtù del c.d. Principio dei diritti quesiti (ovvero *prior in tempore potior in iure*).

Infatti nella legge 107/2015 è espressamente prevista una suddivisione per fasi nelle procedure di assunzione, mentre per la mobilità riserva una precedenza solo ed esclusivamente ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015.

La semplice interpretazione delle citate norme conduce alla corretta interpretazione della volontà del legislatore: allorquando il legislatore ha voluto “privilegiare” una categoria di lavoratori lo ha **espressamente** fatto.

Alle medesime conclusioni è giunta la stessa Giurisprudenza di merito che ha in concreto stigmatizzato tale illegittima precedenza prevista **dal CCNI e non dalla Legge** in favore della GM 2012, giungendo ad evidenziare le incongruenze evidenti cui si è giunti nell'applicazione di tali principi da parte del MIUR: ovvero docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi (cfr Tribunale di Roma Ord. del 12.12.2016 e Tribunale di Ravenna, Ord. Del 03.02.2017). Più recentemente, il Tribunale di Roma con sentenza n. 90/2018 del 10.01.2018, ha ribadito che “*come condivisibilmente ritenuto da numerosi precedenti di merito di questo e di altri tribunali, le disposizioni del CCNI sopra riportate hanno comportato la creazione di una sostanziale riserva di posti in favore dei docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012, in contrasto con la previsione di legge. Infatti l'art.1, co.208, l. n. 107/2015, prevede un piano di mobilità su base*



nazionale, per tutti i docenti assunti entro l'a.s. 2015-2016, ma non consente la riserva di posti, in favore dei docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria di merito per l'anno 2012, come operato dall'amministrazione resistente". Tale orientamento risulta oggi prevalente e consolidato.

Solo per fare qualche esempio: il Tribunale di Ravenna con sentenza n. 192/2017 del 16.05.2017, così ha statuito *"A parte gli assunti entro l'A.S. 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso 2012, rispetto ai soggetti provenienti dalle GAE"* Il Tribunale di Palermo con sentenza del 10.11.2017 ha riconosciuto il diritto di una docente di fase C della mobilità 2016 (ex GAE), ad essere assegnata all'Ambito Sicilia 00019 (Palermo e Provincia) in quanto illegittimamente "scavalcata" da docenti di fase B con minor punteggio: più specificamente, ha ritenuto il Giudice che *"come correttamente fatto rilevare dalla difesa della ricorrente, il tenore dell'art. 108 della L. 107/2015 non lascia spazi a dubbi interpretativi allorché destina, per l'anno scolastico 2016/2017, ai fini della mobilità straordinaria, ai docenti di ruolo assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, ivi compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno 2015/2016. Solo successivamente, la legge consente il posizionamento nelle graduatorie di mobilità del personale assunto a tempo indeterminato nelle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni, tra i quali non viene fatta nessuna differenziazione. L'art. 2 comma 3 del CCNI sulla mobilità già sopra citato, invece, in palese violazione a tale disposizione così recita: "I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzione partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art. 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria ...". Appare evidente che tale previsione pattizia sia palesemente contraria a quanto disposto dal comma 108 della L. 107/2015, e ciò in quanto l'accantonamento dei posti a favore dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, fa sì che non tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia siano destinati alla mobilità straordinaria per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 e, d'altra parte, che i docenti che erano stati immessi in ruolo su un piano di parità e con il punteggio rispettivamente posseduto dalla graduatoria del concorso 2012 e da GAE vengono inspiegabilmente collocati in due fasi successive differenti, dando precedenza ai docenti della graduatoria concorsuale. Ritiene il*



*Giudicante che, nella specifica fattispecie, l'Amministrazione resistente abbia agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi” (sentenza Tribunale di Palermo 3255/2017). Nello stesso senso recente sentenza del Tribunale di Marsala, relativa ad un caso analogo, nella quale si legge “lamenta la ricorrente che la posposizione di tale fase alle operazioni di mobilità riservata, invece, ai docenti, pure assunti a decorrere dall’a.s. 2015/16 ma provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 (che partecipano alla fase B), ha determinato un’ingiustificata disparità di trattamento, non prevista dalla L. n. 107/2015; di tal che, la stessa si è vista precedere da soggetti aventi un punteggio inferiore al suo... La doglianza va condivisa allorché si tenga presente che nessuna preferenza, a vantaggio degli assunti nell’art. 2015/2016 provenienti da concorso anziché da GAE è stata prevista dalla legge n. 107/2015, la quale ha previsto unicamente una precedenza per gli assunti nell’a.s. 2014/2015 rispetto a quelli assunti successivamente... Pertanto, dovendosi disapplicare il contratto quanto alla preferenza assegnata ai docenti assunti nel 2015/16 provenienti da concorso, sebbene aventi punteggio inferiore, anche il decreto relativo alla mobilità 2016/2017 risulta viziato nella parte in cui ha attribuito precedenza, nell’assegnazione della sede, a docenti della stessa classe di concorso della ricorrente, anch’essi assunti nell’anno 2015/2016 ma aventi un punteggio inferiore” (sent. 28/2018 del 24.01.2018 Tribunale di Marsala). In ultimo, recentissima ordinanza del Tribunale di Catania n. 8934/17 del 2 maggio 2018, nella quale, ancora una volta, si legge che “per quanto concerne invece il profilo afferente la eccepita violazione del c.d. criterio “meritocratico”, ritiene quindi il decidente, conformemente a quanto affermato dall’adito Tribunale su casi analoghi (cfr. ord. reclamo n. 8281/2016 R.G. est. Di Benedetto in data 13.2.2017; ord. 4037/2017 est. Musumeci; ord. 25.7.2017 est. Resta) come, **secondo una interpretazione costituzionalmente orientata in relazione ai principi di uguaglianza, equità, imparzialità e buon andamento della P.A** (artt. 3, 51 e 97 Cost), non possa disconoscersi che la scelta della sede di assegnazione del docente debba avvenire in base al prevalente criterio meritocratico del punteggio, mentre il criterio della preferenza indicata in domanda, che determina l’attribuzione della sede in maniera casuale, dipendendo dall’ordine espresso dal docente, può trovare applicazione concorrente, ma pur sempre nel rispetto del punteggio posseduto dallo stesso docente”.*



Non v'è dubbio pertanto che *mutatis mutandis*, anche l'impugnato trasferimento della ricorrente sia del tutto illegittimo e debba conseguentemente essere annullato da codesto On.le Tribunale, dato che gli ambiti territoriali indicati dalla ricorrente nella propria domanda di mobilità sono stati assegnati a docenti con punteggi inferiori alla stessa sol perché appartenenti alla c.d. Fase B.

Nè varrebbe obiettare – come pretende il MIUR - che, rispetto a determinati ambiti territoriali, chi abbia un maggior punteggio complessivo soccombe rispetto a chi ha minore punteggio ma ha indicato quelli stessi ambiti con un precedente ordine di preferenza.

Tale interpretazione però è smentita dalle numerose pronunce dei Tribunali di merito dato che – di fatto – introduce un'inammissibile inversione dell'onere della prova a carico del docente ricorrente che – in teoria- dovrebbe conoscere tutte le preferenze espresse dagli ipotetici controinteressati che – di fatto – tali non sono, non sussistendo alcuna ipotesi di litisconsorzio sul punto: si ricorda all'uopo che i provvedimenti di accoglimento dei ricorsi proposti (allegati) non hanno determinato alcuno spostamento di sede per i docenti aventi un minor punteggio.

Non v'è dubbio pertanto che *mutatis mutandis*, anche l'impugnato trasferimento della ricorrente sia del tutto illegittimo e debba conseguentemente essere annullato da codesto On.le Tribunale.

Come si avrà agio di provare mediante l'allegazione di bollettini ufficiali, il MIUR ha operato trasferimenti sia in fase C e, addirittura, in fase D negli ambiti indicati in domanda dalla ricorrente.

Tali circostanze di fatto emergono *per tabulas* e sono state accertate da diverse sentenze passate in giudicato.

Conseguentemente risulta illegittima e palesemente ingiusta l'assegnazione della ricorrente nell'ambito territoriale di Venezia, dato che vi è la prova che vi erano sedi disponibili in Sicilia.

**B) VIOLAZIONE DELL'ART. 6 E DELL'ALL. 1 del CCNL INTEGRATIVO
del 8.4.2016**

In via gradata subordinata, laddove il Giudice adito dovesse ritenere legittima la suddetta suddivisione per fasi, va rilevato che il MIUR, comunque, ha violato quanto previsto dall'art. 6 del CCNL integrativo per la c.d. Mobilità FASE C. Dall'esame dei



bollettini allegati (**All. 8**), emerge in tutta evidenza che alcuni docenti di “Fase D” sono stati assegnati in Sicilia, mentre la ricorrente appartenente alla antecedente “fase C” (considerando per assurdo legittima la suddivisione in fasi), è stata assegnata in Veneto.

A titolo meramente esemplificativo si riporta quanto accertato in modo definitivo, in quanto non contestato dal MIUR in quella sede, l’Ordinanza del Tribunale di Siena del 23.01.2017, dove il Giudice ha considerato illegittima l’assegnazione della docente Baglieri Chiara, fase D posto comune, con punteggio di 29 punti (si veda pag. 8 della stessa ordinanza) nell’Ambito Territoriale Sicilia 0026 (indicato dalla ricorrente come 28a preferenza), nonché della docente Puglisi Sabrina, fase D Lingua inglese mentre la ricorrente in fase C, era stata assegnata in Toscana (cfr. bollettini allegati). Ebbene, secondo il Giudice, ciò è palesemente illegittimo per il semplice fatto che quel posto avrebbe dovuto essere assegnato alla ricorrente di fase C.

Peraltro, sul punto anche il Tribunale di Verona, in sede cautelare (ordinanza n. 4568 del 7 agosto 2017) ha confermato l’illegittima assegnazione di docenti in fase D, così testualmente: *“E’ fondata invece la doglianza di parte ricorrente concernente la assegnazione in fase D di docenti in ambiti territoriali siciliani con preferenza rispetto alla ricorrente che, pur avendo partecipato a una fase precedente, era stata assegnata all’ambito territoriale nel Veneto. La parte ricorrente ha tempestivamente allegato nel ricorso introduttivo una circostanza emergente dalla ordinanza cautelare del Tribunale di Siena allegata al ricorso come doc. 16. Si tratta della assegnazione all’ambito territoriale Sicilia 0026, indicato dalla ricorrente al 21° posto delle preferenze degli ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità, della docente Baglieri Chiara, su posto comune, con punteggio 20 e quindi inferiore a quello della ricorrente. Su tale circostanza, accertata in un procedimento giudiziario e senza contestazione in quella sede da parte dell’amministrazione convenuta, il ministero non ha preso espressamente posizione al fine di chiarire il meccanismo di assegnazione di tale ambito siciliano. All’udienza del 15/06/2017 il difensore di parte convenuta ha formulato per la prima volta contestazioni sulle deduzioni di parte ricorrente concernenti la non corretta assegnazione nella fase D, rilevando che verosimilmente si trattava di posto vacante e disponibile all’esito delle operazioni nella Fase B in quanto, come si è detto, “non vi sono stati movimenti in fase C nella regione Sicilia”. Poiché il ministero non ha dimostrato la legittimità del*



*meccanismo in base al quale è stato attribuito il posto comune nell'ambito Sicilia 0026 in fase D, la ricorrente ha dimostrato il proprio diritto all'assegnazione in fase C su tale ambito". Last but not least, il Tribunale di Modena che in più ordinanze cautelari (all'uopo si riporta soltanto l'ultima del 12 settembre 2017) ha confermato che "poiché la Baglieri era stata assunta nella fase A del piano di assunzioni straordinario come da doc. 23 di parte ricorrente appare a fortiori confermato che ella potesse accedere alla mobilità interprovinciale solo nella fase D del piano di mobilità straordinario". La stessa decisione è stata adottata in più occasioni dal Tribunale di Milano (*ex plurimis* ultima in ordine di tempo sentenza n. 3165/2017 pubblicata il 29.01.2018) e, ancora più recentemente, dal Tribunale di Brescia con sentenza pubblicata il 22 giugno 2018 ha così deciso: "E', invece, fondata la doglianza di parte ricorrente secondo la quale le sarebbe stata illegittimamente preferita Chiara Baglieri, assegnata all'ambito Sicilia 0026 in fase D, su posto comune. Premesso che parte ricorrente ha dimostrato, mediante la produzione della domanda di mobilità, di avere partecipato alla fase C della procedura e di avere richiesto l'assegnazione all'ambito Sicilia 0026, si ritiene che il Miur l'avrebbe dovuta assegnare a tale ambito con priorità rispetto alla docente Chiara Baglieri, partecipante alla fase D. E ciò proprio nel rispetto del principio della suddivisione in fasi già descritto (art. 6 del CCNI dell'8 aprile 2016), secondo il quale la mobilità di fase D può attuarsi nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito all'esito delle operazioni di cui alle fasi precedenti".*

Risulta pertanto INCONTESTATO che le operazioni di mobilità in Sicilia siano avvenuti in evidente violazione dei diritti dei soggetti partecipanti alla c.d. Fase C della mobilità.

Pertanto, *mutatis mutandis*, non vi è dubbio anche la ricorrente, pur senza reclamare il posto di tali docenti, abbia diritto ad essere assegnata in un ambito siciliano.

C) VIOLAZIONE DELL'ART. 6 E DELL'ALL. 1 del CCNL INTEGRATIVO del 8.4.2016; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "MERITO DEL PUNTEGGIO"

In via subordinata, va rilevato che il MIUR, comunque, ha violato quanto previsto dall'art. 6 del CCNL integrativo per la c.d. Mobilità FASE C.

Infatti, tale articolo prevede che *"la mobilità avverrà secondo un ambito di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso sia il primo tra quelli*



*indicati secondo l'ordine di preferenza”; per quanto concerne il meccanismo di selezione, precisa l'allegato 1 al CCNL in questione che, per quanto concerne la fase c “per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.***

Non v'è dubbio quindi che le operazioni di mobilità avrebbero dovuto rispettare il c.d. Principio meritocratico del punteggio acquisito dal singolo aspirante nell'ambito della fase di mobilità di appartenenza.

Nella fattispecie odierna la sig.ra Privitera, pur avendo ottenuto l'accesso ai ruoli provinciali (Catania e Provincia) dei docenti elementari con relativa abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari, ed avendo maturato un punteggio ai fini della mobilità pari a 30, più 6 per ricongiungimento si è vista assegnare come sede definitiva l'Ambito Territoriale Veneto, mentre altri docenti con punteggi di graduatoria inferiori, si sono visti assegnare sedi in altri ambiti della Sicilia in sede di conciliazioni.

Infatti, in sede di “proposte” di definizione dei tentativi di conciliazione il MIUR ha dimostrato come all'indomani dell'assegnazione della sede definitiva **vi fossero posti non assegnati in “fase c”**; più precisamente emerge dallo stesso elenco delle proposte, come illogicamente ed illegittimamente, il Miur ha offerto in sede di conciliazione l'ambito territoriale Sicilia a soggetti istanti con un punteggio palesemente inferiore rispetto alla ricorrente, violando conseguentemente le norme sopra calendate nonché lo stesso principio del merito del punteggio nelle operazioni di mobilità.

É sufficiente por mente, a titolo meramente esemplificativo alla conciliazione promossa dalle seguenti docenti: **Mancuso Venera Antonia**, con punti 15 fase C alla quale è stato proposto l'A.T. Sicilia 0003 in luogo della prima destinazione in Lombardia; **Sorbello Rosa Consolazione**, punti 14 fase C dal Piemonte alla Sicilia 0010; **Loredana Imburgia**, punti 6 ha avuto offerto l'ambito territoriale Sicilia 003 in luogo dell'originario ambito territoriale Lombardia e, infine, **Bonanno Antonella Elisa** ha avuto offerto proprio un ambito di prima preferenza indicato dalla ricorrente



0009 pur avendo un punteggio di **punti 12** (si allega bollettino nazionale proposte di conciliazione – **All. 9**).

L'illegittimità di tale conciliazione è stato peraltro accertata da alcuni Tribunali e, segnatamente, il Tribunale di Genova, con ordinanza cautelare eseguita dallo stesso MIUR, dal Tribunale di Bergamo con la sentenza del 05.10.2017: più specificamente il Tribunale di Bergamo, premettendo che il MIUR non aveva contestato di avere assegnato tre docenti di fase C negli ambiti siciliani di prima preferenza della ricorrente a seguito della procedura di conciliazione, ha esplicitamente affermato che *“il comportamento del MIUR non è conforme alla disciplina della mobilità strutturata per fasi successive”* ed ancora *“nè l'accordo conciliativo è efficace nei confronti del terzo (art. 1372 cod. civ.)”*. Infine, lo stesso Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata il 5 giugno 2018 ha precisato all'uopo che *“che le conciliazioni ex art. 135 CCNL Scuola non possono derogare alle disposizioni di legge e di contratto collettivo, né possono arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi, sicché la circostanza che l'assegnazione di sede alla docente (...) sia avvenuta all'esito di conciliazione non muta in alcun modo l'obbligo del Ministero di attenersi alle prescrizioni del CCNI mobilità. Pertanto, in assenza di qualsivoglia motivazione idonea a giustificare l'operato descritto (che l'amministrazione scolastica non ha fornito e ha dichiarato sostanzialmente di non conoscere neppure), la procedura seguita risulta difforme da quanto prescritto dal CCNI 8 aprile 2016, a mente del quale, come già detto, le operazioni di mobilità sono scandite in una sequenza di fasi successive (A, B, C e D), ciascuna delle quali ha inizio dopo la chiusura della precedente e ha ad oggetto i soli posti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni delle fasi precedenti....Facendo applicazione anche nel caso di specie dei principi di diritto che precedono, ha diritto all'assegnazione in organico di una delle sedi ricomprese negli Ambiti Territoriali di Catania e Provincia, a fronte del fatto che la ricorrente pacificamente ha un punteggio superiore rispetto ad altri docenti assegnati all'esito di conciliazioni”*.

Tutto ciò esposto la docente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia, in accoglimento del presente ricorso:

- previa disapplicazione delle “Note Comuni” allegate ai CCNI per la mobilità del



personale docente per gli A.A.SS. 2016/2017 e ss. nonché del decreto di ricostruzione di carriera dell'USR Veneto, nella parte in cui dispongono che “*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*”, condannare i convenuti a valutare il servizio prestato dalla ricorrente negli istituti paritari sopra citati, ai fini delle operazioni di mobilità nonché all'esatta ricostruzione della carriera;

- conseguentemente attribuire in graduatoria per la mobilità i punti corrispondenti all'effettivo servizio pre-ruolo prestato, sia nel servizio pubblico che negli istituti paritari, e ciò ai fini anche della corretta ricostruzione della carriera della ricorrente;

- dichiarare per i motivi in ricorso l'inefficacia del provvedimento del MIUR con il quale è stato disposto il trasferimento della ricorrente nell'Ambito Territoriale Veneto, nonché dire e dichiarare l'illegittimità di tale assegnazione in luogo dell'Ambito Territoriale 00010 – Sicilia (Catania e Provincia) come ad essa spettante, ovvero, in subordine, di altro indicato tra le preferenze della domanda di mobilità.

- Conseguentemente condannare il MIUR e l'A.T. di Catania, ad assegnare la sig.ra Privitera in organico di una delle sedi ricomprese nell'Ambito Territoriale di Catania (Sicilia Ambito 0010), ovvero in subordine di altro Ambito Territoriale della Sicilia indicato tra le preferenze della domanda di mobilità .

Voglia, altresì, condannare le amministrazioni convenute, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che lo stesso è esente giusta autodichiarazione allegata.

In via istruttoria, si depositano i documenti di cui all'indice atti.

Palermo 23 ottobre 2018

Avv. Alessio Ardizzone

Avv. Christian Conti

,

